

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

CLIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

|  | PAG.   |
|--|--|
| <b>Congedo:</b>  |  |
| PRESIDENTE . . . . .   | 2305   |
| <b>Comunicazioni del Presidente:</b>   |  |
| PRESIDENTE . . . . .   | 2305   |
| <b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>  |  |
| Istituzione di una indennità per la funzione di direttore generale e qualifiche equiparate o superiori. ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ). (4189) . . . . . | 2306   |
| PRESIDENTE . . . . .   | 2306   |
| <b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>   |  |
| VEDOVATO e VIVIANI ARTURO: Concessione di una pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli, vedova del professore Arturo Nannizzi. (3949) . . . . .                                  | 2306   |
| PRESIDENTE . . . . .   | 2306   |
| <b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>  |  |
| Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, della imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili. (4074) . . . . .              | 2306   |
| PRESIDENTE . . . . .   | 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2316 |
| RAUCCI . . . . .   | 2307, 2315, 2316   |
| ZUGNO, <i>Relatore</i> . . . . .   | 2307, 2308, 2310, 2311, 2312, 2313, 2315, 2316             |
| MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .  | 2307, 2308, 2309, 2311, 2316                               |

|  | PAG.                               |
|--|------------------------------------|
| MELLO GRAND . . . . .  | 2307, 2309, 2310, 2311, 2313, 2317 |
| ALBERTINI . . . . .  | 2310, 2312, 2313, 2314             |
| SCHIRATTI . . . . .  | 2310                               |
| TOGNI GIULIO BRUNO . . . . .   | 2311, 2312, 2314                   |
| RAFFAELLI . . . . .  | 2317                               |
| <b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>  |                                    |
| Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità. (4176) . . . . . | 2317                               |
| PRESIDENTE . . . . .   | 2317                               |
| MELLO GRAND, <i>Relatore</i> . . . . .   | 2317                               |
| MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .  | 2317                               |
| <b>Votazione segreta:</b>  |                                    |
| PRESIDENTE . . . . .   | 2318                               |

La seduta comincia alle 10,45.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E' approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Martinelli.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che interviene alla seduta, a sua richiesta, senza voto deliberativo, il deputato Cruciani.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

**Rinvio della discussione del disegno di legge:  
Istituzione di un'indennità per la funzione  
di direttore generale e qualifiche equiparate  
o superiori (Approvato dalla I Commissione  
permanente del Senato) (4189).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un'indennità per la funzione di direttore generale e qualifiche equiparate o superiori », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 ottobre 1962.

Non essendo ancora pervenuto il parere della I Commissione (Affari costituzionali) che è vincolante, ritengo opportuno rinviare la discussione del provvedimento ad una prossima seduta. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Rinvio della discussione della proposta di legge  
di iniziativa dei deputati Vedovato e Viviani  
Arturo: Concessione di pensione straordinaria  
alla signora Alda Bonnoli, vedova del pro-  
fessore Arturo Nannizzi (3949).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Vedovato e Viviani Arturo: « Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli, vedova del professore Arturo Nannizzi ». Debbo comunicare che la V Commissione ci ha inviato la seguente lettera: « La Commissione Bilancio ha esaminato, in data odierna, la proposta di legge Vedovato e Viviani Arturo: « Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli, vedova del professore Arturo Nannizzi », n. 3949, ed ha adottato la seguente decisione:

« La Commissione ha rilevato come non risulta congrua la indicazione di copertura, formulata all'articolo 3 della proposta di legge, che pone la maggiore spesa a carico del capitolo 136 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, per cui non risulta in alcun modo dimostrata la capacità dello stanziamento su tale capitolo a fronteggiare il nuovo onere, non conteggiato allorché furono determinate le relative previsioni di spesa.

In difetto di tale accertamento la Commissione Bilancio non potrebbe comunque esprimere parere favorevole e prega, pertanto, codesta Commissione di voler anche essa soprassedere all'esame di merito del provvedimento, riservandosi di procedere nel frattempo ad ac-

certare se il citato capitolo numero 136 del bilancio della pubblica istruzione 1962-63 assicuri la relativa disponibilità ».

La discussione della proposta di legge è, pertanto, rinviata ad una prossima seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Nuove disposizioni per l'applicazione delle  
leggi di registro, della imposta generale sul-  
l'entrata e del bollo ai contratti di locazione  
di beni immobili (4074).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, della imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nelle precedenti sedute, era stata esaurita la discussione generale e, passati all'esame degli articoli era stato preso in esame l'articolo 1. Il primo comma di detto articolo era stato approvato con la soppressione dell'ultimo periodo, per cui detto primo comma risulta così formulato:

« Sulle locazioni di beni immobili urbani a tempo determinato l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura del 6 per cento delle rendite catastali dei beni locati, in ragione di ogni anno o frazione di anno della durata del contratto. Per gli immobili urbani le rendite sono determinate a norma del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 e rivalutato con i coefficienti stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze ».

Poiché nella discussione precedentemente svolta, era stato respinto un emendamento proposto dal Ministro delle finanze che si sarebbe dovuto collocare come comma aggiuntivo al secondo comma, la discussione deve ora riprendere sul testo del secondo comma del disegno di legge avendo rinunciato il Ministro Trabucchi alla rimessione in Assemblea.

L'onorevole Raucci ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« Gli uffici tecnici erariali hanno l'obbligo di provvedere al censimento di tutte le unità immobiliari non appena dichiarate idonee alla abitabilità.

Fino a quando non si sarà provveduto al censimento di tutte le unità immobiliari, già in atto locate e non censite, l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura dell'8 per cento sull'ammontare dei prezzi e dei cor-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

rispettivi pattuiti secondo le norme dell'articolo 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 ».

L'emendamento reca le firme dei deputati Raucci, Raffaelli, Trebbi, Bigi, Rossi Paolo Mario e Del Vecchio Guelfi Ada.

L'onorevole Raucci ha facoltà di illustrare l'emendamento da lui proposto.

RAUCCI. È chiaro di per se stesso ed è stato da me illustrato nella precedente seduta.

ZUGNO, *Relatore*. Debbo osservare che gli uffici tecnici erariali hanno già l'obbligo di cui all'emendamento Raucci.

RAUCCI. In pratica tale obbligo non viene assolto.

ZUGNO, *Relatore*. Non è possibile introdurre una disposizione che diventa un pleonasma. D'altro canto gli uffici tecnici erariali, nei limiti delle loro possibilità, cercano di adempiere a questo compito.

RAUCCI. Poiché si è instaurata una prassi per la quale tutti gli immobili che vengono costruiti sulla base di leggi speciali in base alle quali è previsto l'esonero fiscale non vengono censiti, deve essere da noi riaffermato l'obbligo del censimento di tutti gli immobili.

ZUGNO, *Relatore*. Il secondo comma diventa, in sostanza, una penalità per i proprietari di immobili e quindi per gli inquilini in quanto vi è possibilità di rivalsa. In sostanza l'aliquota verrebbe raddoppiata. Ritengo che, poiché lo spirito della disposizione è di non apportare modificazioni rispetto all'aliquota sulla base del canone precedentemente stabilito, dato che il canone rimane quello reale e non quello catastale, debba essere mantenuta l'aliquota del 4 per cento e, quindi, anche la seconda parte dell'emendamento Raucci non possa essere accolta.

RAUCCI. Non insisto sulla seconda parte dell'emendamento. Insisto però sulla prima parte dello stesso.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo con l'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Raucci rinuncia alla seconda parte dell'emendamento da lui presentato mentre insiste sulla prima parte, l'emendamento stesso, da sostitutivo diventa aggiuntivo al secondo comma.

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Raucci e costituito

dalla prima parte dell'emendamento sostitutivo da lui presentato al secondo comma.

(Non è approvato).

Passiamo al terzo comma al quale deve essere apportato un emendamento formale: « in luogo delle parole « e successivamente modificazioni » occorre porre le parole « e successive modificazioni ». Si tratta di un emendamento puramente formale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma nel testo testé emendato.

(È approvato).

Vi è poi la seguente proposta di emendamento aggiuntivo da inserire dopo il terzo comma:

« Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« Il pagamento delle imposte è frazionabile in quote trimestrali » oppure in subordinata:

« Il contribuente ha diritto al rimborso delle quote di imposta in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione ».

L'emendamento è firmato dai deputati Tripodi e Trombetta.

MELLO GRAND. Potrei fare mio il detto emendamento ma lo modificherei.

Il Ministro Trabucchi aveva detto che non gli era possibile accettare la formula del pagamento trimestrale ma che era disposto ad accettare la registrazione a tassa fissa.

Penso che sia una cosa giusta, altrimenti il medesimo cespite sarebbe colpito due volte.

PRESIDENTE. Rimane l'emendamento dell'onorevole Tripodi che però dobbiamo considerare decaduto in quanto il presentatore è assente e nessuno lo fa proprio.

Pongo in votazione il quarto comma nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

C'è ora un emendamento dell'onorevole Bima:

« Sopprimere l'ultimo comma ».

ZUGNO, *Relatore*. Anche per l'ultimo comma avremmo degli emendamenti. Nel primo comma abbiamo detto « sulle locazioni di beni immobili urbani »; col mio emendamento propongo di abolire il riferimento alle costruzioni adibite ad attività professionali, commerciali od industriali. Si potrebbe sopprimere anche la parte che riguarda « i contratti di mezzadria ».

PRESIDENTE. Il disegno di legge, come era stato presentato dal Governo, prevedeva di

colpire tutti i beni immobili; poi è stato ridotto al concetto di colpire semplicemente i contratti di locazione relativi ad immobili urbani.

ZUGNO, *Relatore*. Ritengo che l'ultimo comma si possa sopprimere.

PRESIDENTE. L'ultimo comma, nella prima parte, riguarda i contratti di agricoltura, nella seconda parte riguarda i contratti relativi ad attività professionali, commerciali o industriali.

Così come è formulato, se noi lo aboliamo, rimane chiaro che vengono ad essere colpiti i contratti relativi a costruzioni adibite ad attività professionali, commerciali ed industriali, mentre gli altri, per la stessa *ratio* dell'articolo 1 vengono ad essere esclusi (contratti di mezzadria, masseria e colonia) non essendo tali beni, oggetto del contratto, beni immobili urbani. Questo è quanto verrebbe a verificarsi in caso di approvazione della soppressione dell'ultimo comma.

ZUGNO, *Relatore*. Accetto l'emendamento Bima in quanto, per quel che riguarda la mezzadria ed i contratti di colonia, essi trovano già soddisfazione nell'abolizione della registrazione per i beni immobili fondiari e quindi possono essere benissimo abolite le esenzioni; per quanto riguarda poi le costruzioni adibite ad attività professionali, commerciali ed industriali, l'abolizione del comma in discussione, comporta l'assoggettazione del contratto alla registrazione. Ora ritengo che tutti i beni immobili urbani abbiano, dato che hanno lo stesso catasto, un criterio unico di tassazione anche per la ragione prospettata nella relazione, che, normalmente, i canoni di affitto dei locali adibiti ad uso commerciale o a studi professionali o ad opifici, sono superiori agli altri canoni, ciò che comporta, come conseguenza, che le evasioni sono superiori a quelle di altri settori.

Se poi si tiene conto del fatto che i coefficienti di valutazione hanno come base la destinazione di questi locali (infatti arrivano a 75 volte la rendita catastale) credo che si debbano evitare sperequazioni ed evasioni.

Ma oltre alle ragioni esposte bisogna tener conto di un'altra ragione, che, normalmente, i locali adibiti a negozi o a studi professionali o a industria, non sono mai a sé stanti ma sono, invece, connessi all'abitazione dell'esercente del negozio o dello studio e la distinzione fra questi locali, susciterebbe un contenzioso notevolissimo sia tra locatore e locatario, sia tra contribuente e fisco.

Ora, anche al fine della eliminazione di questo potenziale contenzioso che potrebbe, ho

detto, diventare fertile e vasto, credo sia opportuno che anche questi locali siano assoggettati al criterio enunciato.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministro si era già espresso sull'ultimo comma dell'articolo. Comunque, si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma che, secondo l'emendamento a firma dell'onorevole Bima, dovrebbe essere soppresso. Rimane inteso che, se approvata, questa soppressione assorbirebbe gli emendamenti proposti dagli onorevoli Zugno, Togni, Castellucci all'ultimo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso:

«Sulle locazioni di beni immobili urbani a tempo determinato l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura del 6 per cento delle rendite catastali dei beni locati, in ragione di ogni anno o frazione di anno della durata del contratto. Per gli immobili urbani le rendite sono determinate a norma del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 e rivalutato con i coefficienti stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze.

Qualora gli immobili indicati al primo comma non risultino ancora censiti in catasto, l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura del 4 per cento sull'ammontare dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti, secondo la norma dell'articolo 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Dette aliquote sono comprensive dell'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 3, lettera a), del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, nonché dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni.

Le ricevute e le quietanze rilasciate per il pagamento dei canoni di locazione di beni immobili sono soggette fin dall'origine alla imposta di bollo di lire due per ogni mille lire o frazione di lire mille col massimo di lire 50».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

«Per la liquidazione dell'imposta di registro dovuta sulle locazioni di beni immobili di cui al primo ed al secondo comma del precedente articolo 1 stipulate con atto pubblico,

scrittura privata non autenticata o con contratto verbale, le parti debbono indicare, nell'atto o nella denuncia, oltre le clausole contrattuali, la rendita catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato già censito, nonché, per le locazioni di fabbricati urbani, le singole unità, immobiliari oggetto del contratto ».

C'è un emendamento soppressivo dell'onorevole Bima che deve intendersi decaduto.

Un altro emendamento a firma degli onorevoli Zugno, Togni Giulio Bruno, Castellucci, propone la soppressione, alla terz'ultima riga dell'articolo, delle parole: « per le locazioni di fabbricati urbani ». Pongo in votazione l'articolo 2 fino alla parola « nonché ».

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento delle parole « per le locazioni di fabbricati urbani ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il testo dell'articolo 2 con la modifica testé introdotta.

« Per la liquidazione dell'imposta di registro dovuta sulle locazioni di beni immobili di cui al primo ed al secondo comma del precedente articolo 1 stipulate con atto pubblico, scrittura privata non autenticata o con contratto verbale, le parti debbono indicare nell'atto o nella denuncia, oltre le clausole contrattuali, la rendita catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato già censito, nonché le singole unità, immobiliari oggetto del contratto ».

(È approvato).

C'è ora un emendamento aggiuntivo a firma degli onorevoli Zugno, Togni Giulio Bruno e Castellucci:

« Per i contratti di locazione di durata pluriennale l'imposta di registro è liquidata annualmente in relazione al valore della rendita catastale determinata ai sensi del precedente articolo 1, ed il pagamento al competente Ufficio del Registro va fatto ogni anno, entro venti giorni dalla data d'inizio dell'annata locativa stabilita nel contratto secondo le modalità di cui al successivo articolo 3 ».

Vi è anche un altro emendamento dell'onorevole Albertini che si può considerare assorbito da quello Zugno, Togni Giulio Bruno, Castellucci:

« Quando il contratto di locazione abbia una durata pluriennale l'imposta di registro di cui al precedente articolo 1 è liquidata pro rata annuale del canone di affitto ed il relativo pagamento va fatto al competente ufficio del

Registro entro 20 giorni dall'inizio di ogni singola annata locativa ».

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo di poter essere d'accordo sull'emendamento Zugno, Togni Giulio Bruno e Castellucci.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Mello Grand ha presentato la seguente proposta di emendamento aggiuntivo che costituirebbe il terzo comma dell'articolo 2.

« Nel caso in cui un contratto di locazione venga, per qualsiasi motivo, a cessare prima della scadenza convenuta, non è dovuta, per il rimanente periodo di tempo, l'imposta di registro e il nuovo contratto, relativamente a detto periodo, è soggetto a imposta fissa ».

MELLO GRAND. Mi sorge un dubbio. Poniamo si abbia un contratto quinquennale che venga interrotto dopo due anni e mezzo, il resto va registrato a tassa fissa. Bisogna specificare che si deve trattare di contratto annuale.

PRESIDENTE. È un problema interessante perché questo emendamento, ovviamente, è stato studiato sulla scorta della stesura del primitivo testo, quando, cioè, si parlava di anticipazione dell'imposta per la durata del contratto. Era, allora, chiaro che, nel caso prospettato dall'onorevole Mello Grand, poiché l'imposta veniva anticipata per cinque anni, se il contratto veniva ad essere rescisso, per non far luogo a restituzione di imposta, si doveva far sì che il contratto rinnovato non pagasse. Ora è stata introdotta la disciplina del pagamento annuale, cioè, un contratto pluriennale liquida l'imposta anno per anno. Avviene così che, approvando l'emendamento di cui ho dato testé lettura, si stabilirebbe che un contratto che venga rescisso, poniamo a metà del suo corso, non pagherebbe più l'imposta. Si avrebbe, quindi, interesse fra l'altro, a creare delle finzioni di questo tipo: stipulazione di un contratto pluriennale e rescissione dopo sei mesi. In tal modo il contratto, dopo quel periodo, non pagherebbe più tassa.

È una questione che dovrebbe essere esaminata molto a fondo ma è mia impressione che o l'emendamento proposto non ha più il suo peso, ed allora può essere abbandonato, o ha semplicemente un peso morale che, però, introdurrebbe, una volta approvato, una serie di complicazioni.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

ALBERTINI. Si potrebbe aggiungere la seguente dizione: « È liquidato per rate annuali per tutti gli anni di effettiva esecuzione del contratto ».

ZUGNO, *Relatore*. È mio avviso che sarebbe opportuno, dal momento che il periodo di pagamento è stato frazionato, e se proprio si vuole la più assoluta giustizia, se mai aggiungere le parole « limitatamente al periodo nel quale il contratto ha effettiva esecuzione » parole che dovrebbero essere aggiunte all'emendamento testé approvato.

SCHIRATTI. Non ritengo che valga la pena introdurre la norma proposta.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che tutta la Commissione sia d'accordo nel rendere merito all'onorevole Mello Grand di questa sua difesa di principio e nel non insistere sull'emendamento che, essendo stato approvato l'emendamento che riguarda i contratti pluriennali, non ha più la portata che aveva prima di questa approvazione.

Gli onorevoli colleghi sanno bene che in termini di queste imposte è necessario essere molto precisi. Il concetto potrebbe essere il seguente: l'imposta dovuta, verrà fatta valere fino alla concorrenza dell'anno. Si verrebbe però a giuocare su frazioni mensili.

SCHIRATTI. In tal modo si creerebbero delle complicazioni.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Mello Grand di non voler insistere.

MELLO GRAND. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 come risulta dopo l'approvazione degli emendamenti:

« Per la liquidazione dell'imposta di registro dovuta sulle locazioni di beni immobili di cui al primo ed al secondo comma del precedente articolo 1 stipulate con atto pubblico, scrittura privata non autenticata o con contratto verbale, le parti debbono indicare, nell'atto o nella denuncia, oltre le clausole contrattuali, la rendita catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato già censito, nonché, le singole unità immobiliari oggetto del contratto.

Per i contratti di locazione di durata pluriennale l'imposta di registro è liquidata annualmente in relazione al valore della rendita catastale determinata ai sensi del precedente articolo 1 ed il pagamento al competente Ufficio del registro va fatto ogni anno entro 20 giorni dalla data di inizio dell'annata locatizia stabilita nel contratto secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

« Il pagamento dell'imposta di registro dovuta sulle proroghe pure e semplici dei contratti di locazione stipulati con scrittura privata non autenticata o con convenzione verbale, può essere effettuato:

a) mediante registrazione fiscale della scrittura o della denuncia verbale che dovranno contenere, oltre l'indicazione delle clausole contrattuali, l'indicazione della rendita catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato già censito, nonché per le locazioni dei fabbricati urbani l'indicazione delle singole unità immobiliari oggetto del contratto;

b) mediante versamento sul conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro entro venti giorni dalla data di stipulazione della convenzione.

Il polizzino di versamento sul conto corrente postale deve recare l'indicazione della data di stipulazione e di quella di registrazione del contratto originario.

L'Ufficio del registro deve riportare, in calce al contratto originario, gli estremi del versamento del tributo corrisposto sulla proroga della locazione, effettuato mediante conto corrente postale ».

Vi è un emendamento soppressivo dell'articolo 3 che, non essendo presente il proponente, onorevole Bima, si intende ritirato.

Il Relatore, onorevole Zugno, ha poi proposto un emendamento soppressivo delle parole « per le locazioni dei fabbricati urbani » inserite alla lettera a) del primo comma. Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 3 fino alla parola « nonché ».

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento delle parole « per le locazioni dei fabbricati urbani ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 che, dopo l'approvazione dell'emendamento Zugno, risulta, pertanto, così formulato:

« Il pagamento dell'imposta di registro dovuta sulle proroghe pure e semplici dei contratti di locazione stipulati con scrittura privata non autenticata o con convenzione verbale, può essere effettuato:

a) mediante registrazione fiscale della scrittura o della denuncia verbale che dovranno contenere, oltre l'indicazione delle clausole contrattuali, l'indicazione della rendita catastale dell'immobile locato, ove questo

sia stato già censito, nonché l'indicazione delle singole unità immobiliari oggetto del contratto;

b) mediante versamento sul conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro entro venti giorni dalla data di stipulazione della convenzione.

Il polizino di versamento sul conto corrente postale deve recare l'indicazione della data di stipulazione e di quella di registrazione del contratto originario.

L'Ufficio del registro deve riportare, in calce al contratto originario, gli estremi del versamento del tributo corrisposto sulla proroga della locazione, effettuato mediante conto corrente postale.

(E approvato).

L'onorevole Zugno ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 3-bis:

« Quando l'ammontare dei canoni di locazione relativi a contratti stipulati da persone fisiche non sia inferiore a lire 1 milione e 200 mila annue e sempre quando locatore sia una persona giuridica, il locatore stesso è tenuto ad aprire, a proprio nome, un conto corrente postale e ad effettuare il pagamento dell'imposta dovuta per le rate annuali dei contratti poliennali o per le proroghe o rinnovi contrattuali, mediante postagiuro ».

Prego l'onorevole Zugno di illustrare l'articolo aggiuntivo.

ZUGNO, *Relatore*. La norma proposta in quest'articolo ha lo scopo di facilitare, snellire e semplificare le modalità di pagamento; e pertanto penso che la Commissione debba essere favorevole alla sua approvazione.

TOGNI GIULIO BRUNO. Credo che le finalità del Ministero siano di carattere più spiccatamente tributario, nel senso cioè che si intenderebbe esercitare un controllo sui contribuenti di una certa importanza. Non mi oppongo a questo fine, purché esso sia dichiarato.

ZUGNO, *Relatore*. È probabile che il Ministero possa avere anche questa finalità, ma è altrettanto vero che si ottiene sempre uno snellimento e un miglioramento del servizio.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 3-bis.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« In caso di omessa o ritardato pagamento dell'imposta di registro stabilita dalla presente legge è applicabile una soprattassa, non riducibile, in ragione di sei volte l'imposta evasa.

In caso di omessa o infedele dichiarazione dell'ammontare della rendita catastale ovvero dei prezzi o dei corrispettivi pattuiti è dovuta una soprattassa, non riducibile, pari a dodici volte la imposta evasa. Eguale soprattassa, non riducibile, è dovuta nel caso in cui, in contrasto con le risultanze catastali, sia dichiarato che gli immobili locati non sono censiti in catasto ».

L'onorevole Bima ha proposto il seguente emendamento sostitutivo del 2° comma.

« Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In caso di omessa o infedele dichiarazione dei prezzi o dei corrispettivi pattuiti è dovuta una soprattassa, non riducibile, pari a dodici volte la imposta evasa. Eguale soprattassa, non riducibile, è dovuta nel caso in cui, in contrasto con le risultanze catastali, sia dichiarato che gli immobili locati non sono censiti in catasto ».

L'onorevole Albertini ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« Ogni mancato o ritardato pagamento alle singole scadenze delle rate annuali di imposta di cui all'articolo 2, importa l'applicazione di una soprattassa annua pari a sei volte l'imposta annua evasa ».

TOGNI GIULIO BRUNO. Precedentemente, la penalità per l'imposta di registro era pari a 12 volte la tassa evasa, ma la tassa era dello 0,50 per cento e quindi l'insieme della penalità corrispondeva al 6 per cento. Ora, col regime previsto dall'articolo 4, quale che sia il tipo di infrazione, la penalità verrà a corrispondere al 72 per cento dell'imponibile, eventualmente anche pluriennale!

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Possiamo fissarla a 6 volte.

MELLO GRAND. Io penso che sarebbe opportuno metterla in parallelo con le penalità previste per le evasioni o i ritardati pagamenti dell'imposta di registro o dell'imposta generale sull'entrata ragguagliando le penalità stesse al *quantum* con cui le due imposte partecipano alla formazione della nuova imposta mista.

TOGNI GIULIO BRUNO. Ridurrei inoltre per i casi di ritardato pagamento.

MELLO GRAND. Il Sottosegretario sa che anche in caso di ritardato pagamento di imposta sull'entrata, il contribuente che regolarizza prima dell'accertamento della violazione, paga solo il 10 per cento. Perché in questo caso si dovrebbe pagare fino a 12 volte l'imposta?

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

ALBERTINI. Bisognerebbe dare qualche facilitazione a colui che regolarizzi spontaneamente.

PRESIDENTE. Le sanzioni sono sempre difficili a stabilirsi, perché in questi casi si pensa generalmente al grande evasore, mentre in definitiva i soggetti di questa penalità saranno le persone fisiche, i piccoli evasori i quali, effettivamente, potrebbero incorrere nell'infrazione per pura dimenticanza.

Ora, se noi stabiliamo delle misure non derogabili, si può creare una situazione dolorosa soprattutto perché tali misure andranno a ricadere su contribuenti che non sono a conoscenza delle leggi, che non hanno dipendenti che possano seguire gli aggiornamenti delle imposte. Ora noi dobbiamo avere presente queste difficoltà, perché i contratti che si stipulano in Italia sono numerosissimi ma non tutti i proprietari sono società immobiliari o enti; una buona parte di questi locatori è rappresentata da piccoli proprietari di un appartamento o di una bottega, i quali possono, facilmente, incorrere nelle infrazioni di omesso o ritardato pagamento. Un diverso discorso può invece essere fatto per la seconda ipotesi, quella relativa alla infedele dichiarazione, perché in quel caso è evidente il dolo. Perciò io sarei più clemente per il primo caso e più severo per il caso di infedele dichiarazione.

ZUGNO, *Relatore*. Credo di interpretare il suo concetto formulando un emendamento che mi permetterei di sottoporre all'attenzione della Commissione. In sostanza con l'emendamento, cerco di uniformare queste norme ai criteri generali già vigenti in materia di evasioni all'imposta di registro, e ciò al duplice scopo di alleggerire la pesantezza delle norme esistenti, le quali varrebbero invece soltanto per i casi di malafede.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dall'onorevole Zugno è il seguente: « La sopratassa è ridotta ad un decimo nel caso in cui la denuncia, la registrazione e il pagamento vengono effettuati non oltre 60 giorni dalla scadenza dei termini.

La sopratassa è invece ridotta al 50 per cento se il tributo evaso è pagato prima dell'intimazione dell'ingiunzione ».

Credo che invece di denuncia sia più opportuno parlare di dichiarazioni.

ZUGNO, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Qui sono previste due ipotesi: l'omesso o ritardato pagamento, l'infedele dichiarazione. Per quanto riguarda questa seconda ipotesi, alla quale si può riparare con la rettifica entro un certo termine; io sarei piuttosto pesante.

TOGNI GIULIO BRUNO. Da noi sono previsti due tipi di imposte: imposta di registro e imposta sull'entrata...

PRESIDENTE. Qui c'è solo l'imposta di registro. Noi abbiamo creato una imposta nuova e quindi le penalità si riferiscono a questa nuova imposta. Io penso che potremmo stabilire una penalità pari a 6 volte l'imposta adottando un criterio mitigatore per cui l'imposta sarebbe ridotta a un decimo nel caso in cui il pagamento fosse effettuato non oltre 60 giorni dalla scadenza dei termini e al 50 per cento se pagato prima dell'intimazione giudiziaria.

TOGNI GIULIO BRUNO. Per quanto riguarda il primo comma, mi pare che vada bene.

Tra le due ipotesi di omessa o di infedele dichiarazione, la seconda è evidentemente più grave; perché la omissione può avvenire anche per dimenticanza, mentre la infedele dichiarazione implica sempre un dolo. C'è tutta la situazione degli immobili che, in catasto, sono censiti in un determinato modo; poi si è avuto qualche mutamento ed è in corso l'aggiornamento. Inoltre l'omessa dichiarazione può derivare da ignoranza, mentre la infedele dichiarazione deriva da una espressa volontà. Quindi è il caso più grave.

ZUGNO, *Relatore*. Ma anche una infedele dichiarazione può non essere determinata da malafede. Il dichiarante può avere fatto una dichiarazione errata, ma poi, in base ad ulteriori indagini, si può accorgere che il calcolo esatto era diverso. Perché in questo caso non deve avere la facoltà di poter correggere la sua denuncia e beneficiare di una riduzione della penalità? Il denunciante, facendo una somma, può anche essersi sbagliato. Se il denunciante dichiara una somma superiore, il fisco non dice niente; se invece, per errore, il contribuente denuncia una somma inferiore, lo colpisce! Ma se successivamente il dichiarante si presenta a correggere la somma fissata precedentemente, significa che non aveva voluto eludere il fisco. Quindi la penalità si potrebbe ridurre.

ALBERTINI. La legge precedente ammetteva la regolarizzazione in caso di contratto di locazione.

PRESIDENTE. Penso sia opportuno approvare il primo comma così come è. Poi potranno approvare il secondo comma con l'aggiunta delle parole « imputabile al dichiarante », dopo le parole « in caso di omessa o infedele dichiarazione ».

Infine il comma aggiuntivo potrebbe essere del seguente tenore: « La sopratassa è



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

ridotta a un decimo nel caso in cui la dichiarazione viene presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine ed è ridotta alla metà qualora la rettifica venga presentata entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione stessa ».

Per cui si stabilirebbe che nei casi involontari, senza dolo, di omissione di denuncia, si potrebbe ridurre ad un decimo la penalità a carico di chi ha omesso la denuncia, purché questa sia presentata entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine; mentre la penalità sarebbe più grave per chi fa un'infedele denuncia.

La penalità sarebbe ridotta a metà di quella dovuta, qualora la rettifica della dichiarazione venisse presentata entro 60 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione stessa.

MELLO GRAND. Prima dell'accertamento della infrazione.

PRESIDENTE. Mi pare che la correzione: « prima dell'accertamento », possa essere accolta.

Se il contribuente si accorge dell'errore e spontaneamente regolarizza la sua denuncia allora la penalità viene ridotta alla metà.

ZUGNO, *Relatore*. Questo concetto in una legge del registro non lo accetterei. Questo concetto va bene per l'imposta sull'entrata, in quanto c'è la polizia tributaria che può compiere gli accertamenti. È vero che l'imposta sull'entrata viene qui soppressa ma non per questo gli stessi concetti dell'imposta sull'entrata non possiamo applicarli per l'imposta di registro.

È questo perché non c'è più il controllo dell'imposta sull'entrata, come c'era in precedenza. Comunque, la natura dell'imposta diventa veramente imposta di registro e quindi anche tutti i controlli, accertamenti eccetera acquistano la natura dell'imposta sull'entrata e pertanto l'accertamento della evasione si presenterebbe praticamente impossibile. Ecco perché bisogna essere più duri e agevolare colui che spontaneamente e volontariamente vuol correggere; e stabilire un termine oltre il quale far pagare una penalità molto forte.

PRESIDENTE. Qualora la rettifica della infedele dichiarazione venga presentata entro sessanta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione stessa.

ALBERTINI. C'è il mio emendamento.

PRESIDENTE. A questo punto mi faccio una domanda: si parla di imposta evasa, ma che cosa s'intende per imposta evasa?

ALBERTINI. Mi pare che l'interpretazione si possa riferire a tutto il contratto, a meno che non poniamo una specificazione. Col mio emendamento io l'ho aggiunta, per chiarimento.

PRESIDENTE. Se noi invece di dire « imposta evasa » dicessimo « in ragione di sei volte dell'imposta non pagata »? Allora ci riferiamo semplicemente al passato. Mi sembra chiaro?

ALBERTINI. Si potrebbe dire: « Imposta non pagata nelle singole scadenze ». Mi pare che questa potrebbe essere la dizione giusta.

PRESIDENTE. Se il contribuente non paga deve soffrire la penalità perché non ha pagato; quindi mi riferisco a un fatto del passato, mentre non colpire un fatto avvenire.

Invece, l'eventuale dubbio potrebbe nascere dalla imposta evasa. Che cosa s'intende per imposta evasa?

ALBERTINI. Allora diciamo: « non tempestivamente pagata ».

ZUGNO, *Relatore*. Invece il secondo comma si riferisce alla denuncia e la precisazione dell'anno diventa necessaria.

PRESIDENTE. In ragione di sei volte dell'imposta non pagata.

ALBERTINI. Io parlavo di contratti pluriennali.

PRESIDENTE. Si può non aver pagato una rata e invece aver pagato le rate successive; e allora la penalità si riferisce alla rata non pagata e non alle altre.

Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 4 che, sostituendo la parola « evasa » con le altre « non pagata », risulterebbe così formulato:

« In caso di omesso o ritardato pagamento della imposta di registro stabilita dalla presente legge è applicabile una sopratassa, non riducibile, in ragione di sei volte l'imposta non pagata ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo Zugno, che risulta così formulato:

« La sopratassa è ridotta ad un decimo nel caso in cui il pagamento venga effettuato non oltre il 60° giorno della scadenza del termine ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 4 che, secondo quanto precedentemente discusso, dovrebbe essere così formulato:

« In caso di omessa o di infedele dichiarazione, imputabile al dichiarante, dell'ammontare della rendita catastale ovvero dei

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

prezzi o dei corrispettivi pattuiti è dovuta una sopratassa, non riducibile, pari a 12 volte l'imposta annua evasa. Eguale sopratassa, non riducibile, è dovuta nel caso in cui, in contrasto con le risultanze catastali e, per fatto del dichiarante, sia dichiarato che gli immobili locati non sono censiti in catasto ».

TOGNI GIULIO BRUNO. Sia ben chiaro che la dichiarazione dei prezzi o dei corrispettivi pattuiti deve intendersi riferita ai casi di cui al secondo capoverso dell'articolo 1, e cioè per gli immobili non censiti.

ALBERTINI. È evidente! Ci deve essere una logica nell'interpretazione.

PRESIDENTE. È chiaro che il riferimento è fatto alle ipotesi previste nel primo articolo.

Pongo, allora, in votazione il comma nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente emendamento aggiuntivo, che, se approvato costituirà l'ultimo comma dell'articolo 4:

« La sopratassa di cui al comma precedente è ridotta ad un decimo nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro il 60° giorno dalla data d'obbligo ed è ridotta alla metà qualora la rettifica della infedele dichiarazione venga presentata entro il 60° giorno dalla data della presentazione della dichiarazione stessa ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso.

« In caso di omesso o ritardato pagamento dell'imposta di registro stabilita dalla presente legge è applicabile una sopratassa, non riducibile, in ragione di sei volte l'imposta non pagata.

La sopratassa è ridotta ad un decimo nel caso in cui il pagamento venga effettuato non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine.

In caso di omessa o di infedele dichiarazione, imputabile al dichiarante, dell'ammontare della rendita catastale ovvero dei prezzi o dei corrispettivi pattuiti è dovuta una sopratassa, non riducibile, pari a 12 volte la imposta annua evasa. Eguale sopratassa, non riducibile, è dovuta nel caso in cui, in contrasto con le risultanze catastali e per fatto del dichiarante, sia dichiarato che gli immobili locati non sono censiti in catasto.

La sopratassa di cui al comma precedente è ridotta ad un decimo nel caso in cui la

dichiarazione venga presentata entro il 60° giorno dalla data d'obbligo ed è ridotta alla metà qualora la rettifica della infedele dichiarazione venga presentata entro il 60° giorno dalla data della presentazione della dichiarazione stessa ».

(È approvato).

Seguono alcuni articoli aggiuntivi.

## ART. 5.

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge i canoni di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione o ad esercizi di attività artigiane e professionali, stipulati dopo il 1° marzo 1947 e comunque non prorogati ai sensi della legge 23 maggio 1950, n. 253, 1° maggio 1953, n. 368 e 21 dicembre 1960 n. 1521, non possono superare la misura risultante dal reddito lordo determinato sul nuovo catasto edilizio urbano ai sensi del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, modificato con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione del valore della lira in base agli indici del costo della vita.

Il conduttore dell'immobile locato è però tenuto a corrispondere, fino alla scadenza del contratto, il canone convenuto anche se superiore alla misura stabilita dal primo comma ».

Tale articolo aggiuntivo reca le firme dei deputati Raucci, Raffaelli, Trebbi, Bigi, Rossi Paolo Mario, Del Vecchio Guelfi Ada.

Vi è anche un altro articolo aggiuntivo:

## ART. 6.

« Presso le Preture è costituita una Commissione per l'equo fitto, presieduta dal Pretore e composta dal Procuratore delle imposte, di un rappresentante dell'ufficio tecnico erariale, da un rappresentante dei proprietari di immobili iscritti al ruolo delle imposte e da un rappresentante degli inquilini non proprietari. Ambedue questi ultimi sono designati dal Consiglio provinciale e scelti tra gli abitanti delle relative circoscrizioni.

Alle Commissioni per l'equo fitto costituite in forza del precedente articolo è devoluto il compito di controllare se il canone di locazione degli immobili è corrispondente alle norme stabilite nel precedente articolo 1.

Su richiesta del locatario o del conduttore, e per giustificati motivi inerenti alle condizioni economiche del locatario o del conduttore oppure ad evidenti errori di classificazione degli immobili nel nuovo catasto edilizio urbano, la Commissione può, sentite le parti,

autorizzare un canone di affitto che sia ridotto o maggiorato rispetto a quello stabilito nel precedente articolo 1, in misura non inferiore e non superiore al 20 per cento ».

L'emendamento reca le firme dei deputati Raucci, Raffaelli, Trebbi, Bigi, Rossi Paolo Mario, Del Vecchio Guelfi Ada.

Vi è, infine, il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 7.

« Ove alla data della scadenza del contratto l'immobile non sia stato ancora censito la Commissione di cui all'articolo 6, ha l'obbligo, su richiesta del locatario di determinare il canone in base ai criteri previsti dall'articolo 5 della presente legge.

L'imposta si applicherà nella misura dell'8 per cento sul canone determinato dalla Commissione ».

L'emendamento reca la firma dei deputati Raucci, Raffaelli, Trebbi, Bigi, Rossi Paolo Mario, Del Vecchio Guelfi Ada.

L'onorevole Raucci ha facoltà di illustrare tali emendamenti aggiuntivi.

RAUCCI. Non intendo fare un lungo discorso per illustrare i mie emendamenti, sia perché essi si illustrano da soli e sia perché abbiamo già avuto altre occasioni di discuterne il contenuto. In pratica, i miei emendamenti tendono a introdurre un criterio che stabilisca un elemento di ancoraggio per i canoni di affitto degli immobili urbani; e la introduzione di questo criterio diventa tanto più opportuna nel momento in cui noi, ai fini dell'applicazione dell'imposta, facciamo riferimento al valore della rendita catastale.

Nel corso della discussione generale, da parte del Governo fu obiettato che, introducendo questi emendamenti, noi allargheremmo la sfera di competenza della legge; comunque il Ministro ammise che, in linea di massima, era d'accordo con un criterio siffatto, salvo appunto questa eccezione. Noi siamo in sede legislativa e quindi competenti per affrontare tutta la materia. Io già feci rilevare, e lo ribadisco oggi, che la finalità fondamentale di questo provvedimento è la lotta contro le evasioni fiscali, cioè la limitazione di un'area di evasione oggi piuttosto larga.

Nel momento in cui introduciamo un nuovo criterio di imposizione fiscale nel settore della locazione degli immobili urbani, non possiamo contemporaneamente affermare nella legge la possibilità di un'evasione legale: e cioè non possiamo esonerare con legge la parte di reddito che viene ad essere supe-

riore al valore della rendita catastale accertata. Proprio per queste considerazioni, a mio avviso, diventa pertinente l'esame di questa materia nel corso della odierna discussione.

Ho anche presentato un altro emendamento aggiuntivo, col quale chiedo che si stabilisca nella legge che il locatore non ha diritto di rivalsa ai danni del locatario.

Dall'approvazione di questo emendamento è condizionato anche il nostro atteggiamento nei riguardi del disegno di legge. Questo provvedimento non può essere respinto nella sua impostazione, in quanto tende a lottare contro le evasioni fiscali. D'altra parte noi veniamo a stabilire dei criteri che comportano in certi settori un aumento abbastanza rilevante dell'imposta, considerate le locazioni a fitto bloccato. Non possiamo accettare che questo aumento dell'imposta rappresenti un nuovo aumento impositivo a carico degli inquilini, i quali già si trovano a dover pagare dei fitti rilevanti rispetto alle loro capacità di reddito. Perciò riteniamo che una volta introdotti questi nuovi criteri sia necessario affermare il principio che il locatore non ha diritto alla rivalsa.

ZUGNO, *Relatore*. Riguardo all'articolo 5 aggiuntivo dichiaro di non essere favorevole, anzitutto perché si afferma in esso un criterio per cui i canoni alti, superiori alla capitalizzazione del reddito catastale, rimarrebbero alti, mentre i canoni inferiori a quella che sarà la capitalizzazione risultate dal reddito catastale sarebbero aumentati. Infatti la rivalutazione dei canoni delle abitazioni, tocca soltanto le 30 a 35 volte, mentre l'aumento del costo della vita arriva a 70 o 72 volte. È quindi un errore quello di legarlo al costo della vita, perché il costo dei canoni delle abitazioni medie è inferiore a quello della vita. È un dato che serve a determinare il costo della vita, ma in tutto questo dopoguerra e anche nel 1961 è stato inferiore, credo di un 15 o 20 per cento al costo della vita. Quindi sarebbe uno strumento di maggiorazione del canone dei fitti per quelli che hanno un canone inferiore.

Ma c'è un'altra ragione. Il catasto non ha una finalità extra catastale. Se qui facciamo leva sul catasto per poter arrivare a una maggiore perequazione, è perché trattasi di una perequazione nel campo fiscale. Il catasto ha dei redditi che sono a carattere medio e quindi possono essere tollerate le sue differenze soltanto in quanto una parte di quel reddito viene asportato come imposta. Ma agli effetti del canone è naturale che il catasto diventa una causa di errore, che urte-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

rebbe contro quella che è la finalità del catasto stesso.

Inoltre, mentre il catasto deve cercare di adeguarsi alla redditività dei locali, sarebbe la redditività dell'edificio ad adeguarsi al catasto e quindi invertiremmo la situazione per la quale il catasto è stato fatto.

Quindi sono contrario al principio stabilito in questo emendamento, per tutte le sperequazioni e per l'uso del catasto che ne verrebbe fatto, non conforme all'impostazione che si è voluta. D'altronde vorrei rilevare che se c'è un settore in cui questo criterio poteva essere adottato era il settore dell'agricoltura. Ma nessuno ha mai pensato di stabilire canoni di affitto equi legati al reddito catastale. Essi sono sempre in relazione alla produttività del terreno.

RAUCCI. Ma lì c'è il prodotto che viene dalla terra.

ZUGNO, *Relatore*. Sul problema della rivalsa, vorrei far notare che non c'è intenzione di aumentare la fiscalità sulle locazioni. La fiscalità diventerà uguale o forse inferiore a quella che era in precedenza. Soltanto c'è l'elevazione perché non erano i canoni reali che venivano denunciati e quindi assoggettati all'imposta di registro, ma i canoni fittizi. In sostanza, con questa legge non aumentiamo la fiscalità, ma evitiamo sperequazioni ed evasioni.

Ora, se il criterio di questa legge è soltanto di combattere le evasioni e di attenuare le sperequazioni, non vedo come possiamo portare in discussione il principio della rivalsa che è normale non solo in questo settore. È specifico di questo settore soltanto se vogliamo fare della demagogia, ma in realtà è conforme a tutto il sistema contrattuale. Quindi in relazione all'uno e all'altro emendamento sono contrario.

MICHELÌ, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa alle considerazioni del Relatore e fa notare che non è opportuno in una materia come questa di carattere fiscale inserire delle norme che riguardano pura materia contrattuale.

PRESIDENTE. Dovrei pertanto porre in votazione il seguente articolo aggiuntivo proposto dai deputati Raucci ed altri.

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge i canoni di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione o ad esercizi di attività artigiane e professionali, stipulati dopo il 1° marzo 1947 e comunque non prorogati ai sensi della legge 23 maggio 1950, n. 253, 1° maggio 1953, n. 368 e 21 dicembre

1960, n. 1521, non possono superare la misura risultante dal reddito lordo determinato sul nuovo catasto edilizio urbano ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, modificato con decreto legislativo 8 aprile 1948, in. 514, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione del valore della lira in base agli indici del costo della vita.

Il conduttore dell'immobile locato è però tenuto a corrispondere, fino alla scadenza del contratto, il canone convenuto anche se superiore alla misura stabilita dal primo comma ».

Onorevole Raucci, lei insiste sul suo emendamento ?

RAUCCI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Raucci ed altri.

(Non è approvato).

Dovrei ora porre in votazione il seguente articolo aggiuntivo proposto dai deputati Raucci ed altri:

« Presso le Preture è costituita una commissione per l'equo fitto, presieduta dal Pretore e composta dal Procuratore delle imposte, da un rappresentante dell'ufficio tecnico erariale, da un rappresentante dei proprietari di immobili iscritti al ruolo delle imposte e da un rappresentante degli inquilini non proprietari. Ambedue questi ultimi sono designati dal Consiglio provinciale e scelti tra gli abitanti delle relative circoscrizioni.

Alle Commissioni per l'equo fitto costituite in forza del precedente articolo 3 è devoluto il compito di controllare se il canone di locazione degli immobili è corrispondente alle norme stabilite nel precedente articolo 1.

Su richiesta del locatario o del conduttore, e per giustificati motivi inerenti alle condizioni economiche del locatario o del conduttore oppure ad evidenti errori di classificazione degli immobili nel nuovo catasto edilizio urbano, la Commissione può, sentite le parti, autorizzare un canone di affitto che sia ridotto o maggiorato rispetto a quello stabilito nel precedente articolo 1, in misura non inferiore o non superiore al 20 per cento ».

Tale articolo aggiuntivo deve intendersi assorbito.

RAUCCI. Pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raucci ed altri propongono di aggiungere il seguente articolo aggiuntivo:

« Ove alla data della scadenza del contratto l'immobile non sia stato ancora censito la

Commissione di cui all'articolo 6, ha l'obbligo, su richiesta del locatario di determinare il canone in base ai criteri previsti dall'articolo 5 della presente legge.

L'imposta si applicherà nella misura dell'8 per cento sul canone determinato dalla Commissione ».

Onorevole Raucci, anche questo articolo aggiuntivo deve intendersi assorbito.

Gli onorevoli Raucci, Raffaelli e Trebbi propongono, pertanto, il seguente articolo aggiuntivo:

« I proprietari degli immobili locati non hanno diritto alla rivalsa delle imposte a carattere locatario ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

L'onorevole Raffaelli ha chiesto la parola per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Annuncio il voto contrario del mio Gruppo al disegno di legge testé esaminato.

MELLO GRAND. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione del disegno di legge perché ritengo che le penalità previste all'articolo 4 non siano eque rispetto ad analoghe situazioni previste in altre leggi.

**Discussione del disegno di legge: Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità (4176).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità » (4176).

La V Commissione Bilancio ha trasmesso parere favorevole, condizionandolo a tre emendamenti.

L'onorevole Mello Grand ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MELLO GRAND, *Relatore*. Il provvedimento è stato predisposto, in ottemperanza ad un ordine del giorno votato dal Senato ed anche da noi, per sanare alcune posizioni di squilibrio createsi dopo la concessione dell'assegno mensile alla maggioranza dei dipendenti statali. Esso è sulla linea delle richieste dell'ordine del giorno e si illustra e si raccomanda all'approvazione da sé.

Solo alcune brevi osservazioni. La V Commissione Bilancio ha proposto tre emendamenti di carattere formale.

All'articolo 2, quando si parla della quota unitaria di riparto dei tributi, la V Commissione suggerisce che si dica che questa quota unitaria viene trattenuta con la stessa decorrenza con cui viene concesso l'assegno.

In secondo luogo la V Commissione Bilancio chiede che questa quota unitaria sia attribuita allo Stato. Non poteva essere altrimenti.

E infine per quanto riguarda la copertura, anziché citare all'articolo 5 il provvedimento in linea generale, la V Commissione Bilancio chiede che sia citata la legge specifica.

Tenute presenti le raccomandazioni della V Commissione Bilancio, raccomandando ai colleghi della nostra Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e il rappresentante del Governo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiarazione chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della sanità appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire 10.000.

*Carriera direttiva:*

Servizi centrali e periferici — medici.

Servizi centrali e periferici — veterinari.

*Carriera del personale ausiliario:*

Servizi centrali e periferici — guardie di sanità ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« La quota unitaria di riparto dei tributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e l'assegno personale previsto dal terzo comma dello stesso articolo sono ridotti del 30 per cento nei confronti del personale cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

La riduzione di cui al precedente comma non può superare l'importo dell'assegno men-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

sile attribuito ai sensi del precedente articolo 1 ».

Il Relatore, onorevole Mello Grand, propone il seguente emendamento aggiuntivo: far precedere il primo comma dalle parole « con la stessa decorrenza stabilita dall'articolo precedente ».

Inoltre il Relatore onorevole Mello Grand propone quest'altro emendamento aggiuntivo: dopo il secondo comma dell'articolo 32 aggiungere il comma seguente: « L'ammontare delle riduzioni effettuate relativamente ai tributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è attribuito allo Stato ».

Non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo 2 con gli emendamenti proposti dal Relatore Mello Grand.

(È approvato).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

«Con la stessa decorrenza stabilita dall'articolo precedente la quota unitaria di riparto dei tributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e l'assegno personale previsto dal terzo comma dello stesso articolo sono ridotti del 30 per cento nei confronti del personale cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

La riduzione di cui al precedente comma non può superare l'importo dell'assegno mensile attribuito ai sensi del precedente articolo 1.

L'ammontare delle riduzioni effettuate relativamente ai tributi di cui all'articolo 3 del decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è attribuito allo Stato ».

Poiché agli articoli 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò, dopo averne data lettura, successivamente in votazione:

## ART. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre categorie, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo

è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

(È approvato).

## ART. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 97.500.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 195.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile categorie A e B ».

Il Relatore onorevole Mello Grand propone il seguente emendamento sostitutivo:

« Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 97.500.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 195.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 18 aprile 1962, n. 206 ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo proposto dal Relatore Mello Grand.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, subito, votato a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità » (4176):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 25 |
| Maggioranza . . . . .        | 13 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 24 |
| Voti contrari . . . . .      | 1  |

(La Commissione approva).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

« Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili » (4074):

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Presenti . . . . .        | 25 |
| Votanti . . . . .         | 24 |
| Astenuti . . . . .        | 1  |
| Voti favorevoli . . . . . | 17 |
| Voti contrari . . . . .   | 7  |

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albertini, Angelino Paolo, Anzilotti, Bigi, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, Longoni, Mello Grand, Miccolis Maria, Mitterdorfer, Napolitano Francesco,

Nicoletto, Patrini, Radi, Raucci, Restivo, Russo Vincenzo, Schiratti, Terragni, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Zugno.

*Si è astenuto (per il disegno di legge n. 4074):*

Mello Grand.

*È in congedo:*

Martinelli.

**La seduta termina alle 13,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI